

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

# Newsletter n. 40 del 26 Novembre 2016

## 1. RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Approvati dal Consiglio dei Ministri altri cinque nuovi decreti attuativi, di cui tre già sulla Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016 ha approvato, in esame definitivo, altri cinque nuovi decreti legislativi attuativi della legge di riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 7 agosto 2015, n. 124), recanti:

- 1) Disciplina della dirigenza della Repubblica. Nello specifico, il sistema della dirigenza sarà costituito dal ruolo dei dirigenti statali, dal ruolo dei dirigenti regionali e dal ruolo dei dirigenti locali. Ogni dirigente può ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale; la qualifica dirigenziale è infatti unica. Alla dirigenza si accede per corso-concorso o per concorso.
- 2) Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Nello specifico, al fine di garantire ai cittadini qualità e efficienza dei servizi sono previsti, tra l'altro, modalità competitive per l'affidamento, costi standard e livelli dimensionali almeno provinciali degli ambiti di erogazione dei servizi.
- 3) Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Nello specifico, per la prima volta gli Enti pubblici di ricerca (EPR) avranno un riferimento normativo comune, che elimina molti dei vincoli gestionali previsti per la PA. Un sistema di regole più snello e più appropriato alle esigenze del settore. Il decreto prevede autonomia gestionale e statutaria per gli Enti, il recepimento della Carta europea dei ricercatori e più libertà nelle assunzioni dei ricercatori.
- 4) Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura- Nello specifico, il provvedimento prevede un piano di razionalizzazione, in un'ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di Commercio.
- 5) Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private (SCIA 2). Nello specifico, il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.

Sono così sedici i decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione approvati, finora, in via definitiva. Gli altri decreti approvati in precedenza riguardavano: il testo unico sullo partecipate, la cittadinanza digitale, lo sblocca procedimenti per i grandi investimenti, la nuova conferenza dei servizi, la semplificazione dei procedimenti per le autorizzazioni, la riforma delle procedure di nomina dei direttori sanitari, la riforma della autorità portuali, la revisione del processo contabile, la riduzione dei corpi di polizia, procedimenti disciplinari per chi truffa sulla presenza sul luogo di lavoro, il Freedom of Information Act.

Facciamo presente che i decreti di cui ai numeri 3), 4) sono già stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016, rispettivamente: D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e n. 219.

Il decreto di cui al n. 5) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016: D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

#### LINK:

Per un approfondimento sui contenuti dei cinque decreti clicca qui.

#### LINK:

Per scaricare i testi di tutti i decreti della "Riforma Madia" pubblicati clicca qui.

#### 2. CAMERE DI COMMERCIO - Pubblicato il decreto che detta i criteri per il riordino

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2016, il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Nello specifico, il provvedimento – **in vigore dal prossimo 10 dicembre 2016** - "prevede un piano di razionalizzazione, in un'ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio".

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (e quindi entro il 7 giugno 2017), il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi:

- almeno una Camera di commercio per Regione;
- accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte.

Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede quattro ulteriori azioni che riguardano:

- 1) la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%;
- 2) la riduzione del 30% del numero dei consiglieri;
- 3) la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori;
- 4) una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l'accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio.

Viene infine rafforzata la **vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico**, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di Commercio.

Nell'ambito di questo piano complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente delle Camere di commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche.

#### LINK

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.

### 3. SCIA 2 - Pubblicato il decreto che individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione

Dopo la pubblicazione del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", che ha provveduto all'aggiunta di due nuovi articoli (18-bis e 19-bis) e alla modifica degli articoli 19, 20, 21 e 29 della Legge n. 241 del 1990, stabilendo, tra l'altro, che la SCIA potrà essere presentata presso un unico ufficio, anche in via telematica, con un modulo unico valido su tutto il territorio nazionale, è arrivato un secondo decreto che provvede ad una precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA o di silenzio assenso o per i quali è necessaria una semplice comunicazione preventiva o una autorizzazione espressa.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 52), il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonchè quelle per le quali è necessario il titolo autorizzativo e introduce le consequenti disposizioni normative di coordinamento.

Nel decreto inoltre è prevista la **semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia**. L'articolo 3, infatti, modifica in più punti le norme del Testo unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, intervenendo con innovazioni sostanziali sulla disciplina di taluni procedimenti a cui le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi.

Il decreto legislativo si compone di **6 articoli e di una allegata Tabella A**, che effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.

La Tabella si articola in tre sezioni:

- la **prima sezione**, denominata "**Attività commerciali e assimilabili**", comprende le attività di commercio, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, arti tipografiche, fotografiche e di stampa, **per un totale di 82 attività**;
- la **seconda sezione**, denominata "**Edilizia**", include gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, altri adempimenti successivi all'intervento edilizio e gli interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili, **per un totale di 105 attività**;
- la **terza sezione**, denominata "**Ambiente**", comprende le autorizzazioni integrate ambientali, le valutazioni di impatto ambientale, le autorizzazioni uniche ambientali, nonché le attività relative alle emissioni in atmosfera, alla gestione di rifiuti, all'inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, **per un totale di 37 attività**.

Si compone di quattro colonne in cui sono indicati, rispettivamente:

- 1) l'attività attraverso specificazioni progressive;
- 2) il regime amministrativo;
- 3) la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi);
- **4) i riferimenti normativi**. Da tener presente che la gran parte delle voci riproduce esclusivamente la normativa primaria, e non quella secondaria o gli atti amministrativi attuativi di quella primaria. In alcuni casi, vi è un richiamo ad atti normativi secondari.

Come disposto al comma 6 dell'articolo 2 del decreto, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

Nel successivo comma 7 dello stesso articolo 2, viene previsto che, con successivi decreti, la Tabella A potrà essere periodicamente aggiornata, integrata e completata con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

#### LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto legislativo clicca qui.

### 4. START-UP IINNOVATIVE - Pubblicato il modello uniforme per gli atti modificativi dell'atto costitutivo di una SRL senza il ricorso al notaio

Dopo la pubblicazione del modello standard per la redazione degli atti costitutivi è arrivata anche la pubblicazione del modello standard per la redazione degli atti modificativi dell'atto costitutivo delle Startup innovative.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 ottobre 2016**, recante "Approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33".

Dopo la pubblicazione del **Decreto 17 febbraio 2016**, recante "Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative", con il quale, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/ 2015, è stato approvato il modello uniforme di atto costitutivo/statuto per le start-up innovative in forma di S.r.l., è arrivata la pubblicazione di questo nuovo decreto con il quale è stato approvato anche il modello uniforme per le modifiche dell'atto costitutivo delle Start-up innovative costituite in forma di S.r.l..

In deroga a quanto previsto dall'art. 2480, secondo capoverso, del Codice civile, anche gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto delle Società a responsabilità limitata, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di cui all'art. 25, comma 2, del dD.L. n. 179/2012, potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D., dal Presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico socio nel caso di unipersonale, in totale conformità al modello standard allegato sotto la lettera a) al presente decreto.

Tali modalità possono essere adottate dalle società:

a) per le **modifiche che non comportano la perdita dei requisiti** di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179 e

b) per la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative. Contestualmente al deposito per l'iscrizione in sezione ordinaria del Registro delle imprese del verbale modificativo, la start-up deposita la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al comma 15, dell'art. 25, del citato D.L. n. 179/2012.

L'atto modificativo dovrà essere **redatto in modalità esclusivamente informatica** e dovrà essere redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello, emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico, e presentato per l'iscrizione al Registro delle imprese competente per territorio, **entro trenta giorni dall'assemblea**.

Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società dovrà presentare **istanza di iscrizione nella sezione speciale**, di cui all'art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, la quale sarà subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria.

Superate le verifiche spettanti all'ufficio del Registro delle imprese, come puntualizzate al comma 2 dell'art. 2 del decreto in commento, l'ufficio dovrà procedere all'iscrizione **entro 10 giorni** dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva «modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'art. 4 comma 10-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».

#### LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e del modello uniforme clicca qui.

### <u>5. ESTETISTA - Conseguimento della qualifica professionale per l'esercizio dell'attività - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico</u>

Per il conseguimento della qualifica professionale necessaria all'esercizio dell'attività di estetista, il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa qualificata, effettuata nel ruolo di collaboratrice familiare, presso una impresa di estetista, deve essere necessariamente ricompreso per intero, nei cinque anni precedenti la data di iscrizione al corso regionale di formazione professionale.

E' quanto chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere del 22 novembre 2016, Prot. 366160**, emanato in risposta ad un quesito posto in merito alla possibilità, per una persona che, per cinque anni (dal 2008 al 2013), ha svolto un'attività lavorativa in qualità di "collaboratrice familiare nell'impresa estetica di cui è titolare la madre", di poter utilizzare tale pregressa attività lavorativa come requisito per poter accedere al corso di formazione professionale avviato nel mese di ottobre 2016 per il conseguimento della qualifica professionale necessaria all'esercizio dell'attività di estetista.

Il Ministero ricorda che le modalità di ottenimento dell'abilitazione professionale sono disciplinate dal comma 1, dell'articolo 3, della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, si deve fari riferimento, in particolare, alla lett. c), secondo la quale, la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento "di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b)».

La lettera b), richiamata, fa riferimento agli «appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista».

Dalla ratio della norma appena citata si evince che, il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa qualificata, nel caso di specie effettuata nel ruolo di collaboratrice familiare, presso una impresa di estetista, debba essere necessariamente ricompreso per intero nei cinque anni precedenti la data di iscrizione al corso regionale di formazione professionale. In effetti, il percorso formativo che conduce all'acquisizione da parte dell'estetista della necessaria qualificazione professionale deve essere ricompreso in un lasso temporale tale da consentire una adeguata ed omogenea formazione teoricopratica, che risulterebbe compromessa da una eccessiva dilatazione dei tempi e dalla conseguente separazione temporale dei percorsi formativi che la compongono.

Nel caso in esame dunque, il Ministero nel rilevare che il periodo di attività lavorativa qualificata svolta del soggetto interessato non risulta compiuto nel termine prescritto di cinque anni antecedenti l'avvio del corso, ritiene conseguentemente che, **non possa essere riconosciuta** la possibilità di iscrizione al **corso professionale** per il conseguimento della qualifica professionale necessaria all'esercizio dell'attività di estetista.

#### LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo parere ministeriale clicca qui.

### 6. AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - Determinati i compensi dei commissari e membri del comitato di sorveglianza

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, il decreto interministeriale 3 novembre 2016, con il quale vengono determinati, ai sensi dell'art. 47, del D.Lgs. n. 270/1999, i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti al commissario giudiziale, al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del decreto - in vigore dal 24 novembre 2016 - il compenso del commissario giudiziale è liquidato dal Tribunale dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento ovvero, nell'ipotesi in cui il commissario abbia assunto la gestione dell'impresa, dopo l'approvazione del conto della gestione.

**L'ammontare** del compenso è determinato tenuto conto dell'opera prestata, dell'importanza, complessità ed entità della procedura e consiste in una percentuale compresa tra lo 0,05% e lo 0,15% dell'ammontare dell'attivo come risultante dallo stato analitico delle attività inoltre non può essere inferiore ad € 40.000 per la procedura madre e ad € 20.000 per le imprese del gruppo, né superiore ad € 100.000 per ciascuna impresa del gruppo.

Secondo quanto disposto dagli articoli dal 5 al 13 del decreto Il **compenso spettante al commissario straordinario** è composta da due quote:

- la prima **remunerativa dell'attività gestionale** pertinente alla predisposizione del programma e all'esercizio dell'impresa;
- la seconda remunerativa delle attività di natura concorsuale.

La misura del compenso è a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria ma è determinata e liquidata dal Ministero, secondo i criteri e le modalità specificate nel dettaglio dal decreto.

Secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del decreto, a ciascun membro del comitato di sorveglianza nominato in qualità di esperto, spetta un compenso a carico della procedura di amministrazione straordinaria. Il compenso è liquidato annualmente a consuntivo con delibera del Commissario straordinario, sottoposta al visto di esecutività dell'Autorità vigilante. Il visto di esecutività è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta ed è subordinato alla positiva verifica circa il regolare deposito, presso il Ministero, delle relazioni di cui all'art. 61, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 270/1999 e dell'art. 205 della legge fallimentare e dei relativi rapporti del Comitato di sorveglianza.

Con **cadenza quinquennale**, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede all'adeguamento dei valori indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo e al fatturato, di cui agli allegati I, II, III e IV, sulla base degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo.

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 270/1999 clicca qui.

### 7. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Le cinque Linee Guida emanate dall'ANAC

L'attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici non è più demandata ad un Regolamento di esecuzione, ma ad un sistema di **atti di indirizzo e linee guida di carattere generale adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** o, comunque, su proposta della stessa Autorità.

Finora sono state emanate n. 5 Linee Guida.

L'approvazione è stata preceduta da una consultazione pubblica ed è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

I documenti pubblicati sono accompagnati dalla Relazione AIR, che dà conto delle scelte di fondo operate dall'ANAC in relazione alle osservazioni più significative.

Le prime due Linee Guida sono state pubblicate nel mese di settembre: la prima in data 14 settembre 2016 recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (Delibera n. 973 - Linee Guida n. 1 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016); la seconda in data 21 settembre recante "Offerta economicamente più vantaggiosa" (Delibera n. 1005 - Linee Guida n. 2 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2016).

In data 26 ottobre 2016 state adottate due ulteriori deliberazioni in materia di **responsabile unico del procedimento** per l'affidamento di appalti e concessioni (Delibera n. 1096 - **Linee Guida n. 3** - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016) e di **procedure per l'affidamento dei contratti** pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (Delibera n. 1097 - **Linee Guida n. 4** - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016).

In data 16 novembre 2016 è stata adottata una ulteriore deliberazione recante "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" (Delibera n. 1190 - Linee Guida n. 5 - In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Nella predisposizione di tale atto l'Autorità ha rilevato alcune criticità della norma di riferimento, l'art. 77, commi 1, 3, 6 e 8 del Codice dei contratti, che potrebbero condurre anche ad un'applicazione distorta dell'istituto, in ordine alle quali si propongono le modifiche di seguito illustrate. Pertanto, contestualmente l'ANAC, con la Delibera n. 1191 del 16 novembre 2016 ha inviato a Governo e Parlamento l'Atto di segnalazione "**Proposta di modifica dell'art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50**".

Alla segnalazione è allegato l'elenco sottosezioni dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.

#### LINK

Per scaricare il testo della delibera n. 973 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della delibera n. 1005 clicca qui.

I INK

Per scaricare il testo della delibera n. 1096 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della delibera n, 1097 clicca qui.

I INK:

Per scaricare il testo della delibera n, 1190 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della delibera n, 1191 clicca qui.

### 8. ORDINANZA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI - La competenza è del Sindaco anche nel caso di Unione di Comuni - Sentenza del TAR Emilia Romagna

In caso di **abbandono e deposito incontrollato di rifiuti**, la competenza ad adottare l'ordinanza di rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 192, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. "Codice ambientale") è **di competenza del Sindaco** (e non del dirigente), **e ciò anche in caso di Unione di Comuni**.

Questo il principio di diritto enunciato dalla recente sentenza del TAR Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, Sez. I, 6 settembre 2016, n. 255, che ha annullato il provvedimento urgente di rimozione di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi emanato da un dirigente ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.

I Giudici, conformandosi alla giurisprudenza maggioritaria, ricordano, che sebbene l'articolo 107, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) attribuisca l'attività di gestione ai dirigenti, **l'ordinanza di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi compete al Sindaco**, in virtù del carattere di specialità dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 152/2006.

II TAR ha precisato, inoltre, che tale potere non viene meno neanche nel caso di Unione di Comuni dato che le Unioni operano una unificazione a livello di uffici o organi di gestione amministrativa o tecnico-operativa ma non determinano alcun trasferimento di poteri degli organi di indirizzo politico come il Sindaco (vedi articolo 32, D.Lgs. n. 267/2000).

LINK:

Per scaricare il testo della sentenza del TAR clicca qui.

9. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - Fissati gli importi della quota dovuta per l'anno 2017 - Proroga dei pagamenti per le imprese con sede nelle zone terremotate

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016, la **Delibera 11 novembre 2016, n. 11**, con il quale, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ha determinato gli importi delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2016 devono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2017, al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

**Entro il 31 dicembre 2016**, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2016, devono corrispondere, al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi **per l'annualità 2017**, la quota prevista dall'art. 9, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 e fissata all'art. 2 della delibera.

Gli importi della quota 2017 sono stati mantenuti identici a quelle dello scorso anno.

Il versamento della quota dovrà essere effettuato **unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico** operativo nella apposita funzione presente sul sito <u>www.alboautotrasporto.it</u> del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il versamento potrà essere effettuato tramite: carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine previsto, **l'iscrizione all'Albo sarà sospesa** con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Secondo quanto disposto dall'art. 4 della delibera, "nei confronti delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori con sede principale nei comuni di cui all'allegato 1 e negli ulteriori comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, il termine indicato all'art. 1, comma 1 è **prorogato al 30 giugno 2017**. Conseguentemente, la sospensione prevista dal comma 3 dell'art. 1, si applica a decorrere dalla medesima data".

Dunque, le imprese che hanno sede principale nei territori dei Comuni terremotati potranno pagare la propria quota d'iscrizione dopo il 30 giugno 2017.

Secondo quanto, poi, si legge sul sito del Ministero, "è allo studio anche la possibilità di cancellare completamento il pagamento della quota 2017 attraverso un provvedimento normativo da inserire nel decreto Milleproroghe".

A tale proposito vogliamo segnalare che nell'allegato alla delibera viene riportato l'elenco dei 62 Comuni già inseriti nell'ordinanza emessa dopo il sisma del 24 agosto 2016 (elenco allegato al D.L. 17 ottobre 2016 n 189):

Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, con il D.L. 11 novembre 2016, n. 205 è stato dato mandato al Commissario straordinario di individuare un ulteriore elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al D.L. n. 189/2016.

Pertanto, ai 62 Comuni presenti nel primo elenco, vanno ora aggiunti altri 69 Comuni che hanno subito danni con le scosse di ottobre, per un **totale di 131**.

#### LINK:

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

#### LINK:

Per accedere al sito dell'Albo nazionale degli autotrasportatori per procedere al pagamento della quota clicca qui.

### RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

<u>I provvedimenti scelti per voi</u> (DAL 21 AL 30 NOVEMBRE 2016)

1) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 11 novembre 2016: Comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. il questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard delle relative funzioni fondamentali. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 11 novembre 2016: Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2016 devono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2017, al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. (Delibera n. 11). (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

3) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 26 ottobre 2016: Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096). (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

**4) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 3 novembre 2016:** Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

5) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 26 ottobre 2016: Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097). (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016).

#### I INK

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

6) Legge 3 novembre 2016, n. 214: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo della legge clicca qui.

**7) Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218:** Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016).

#### I INK.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

8) Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219: Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

9) Legge 14 novembre 2016, n. 220: Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo della legge clicca qui.

**10) Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 221:** Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

**11) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 28 ottobre 2016:** Approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016).

#### LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

**12) Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222:** Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 – Suppl. Ord. n. 52).

#### IINK

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.